

Previdenza professionale Richiesta di riscatto presso l'istituto di previdenza

Ditta	N. contratto*	N. assicurato*
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

* Questi dati possono essere inseriti da Allianz Suisse Vita

Informazioni sulla persona assicurata

Cognome	Nome
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Via, n.	NPA, località
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data di nascita	N. AVS
<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-mail	
<input type="text"/>	

Se indica il suo indirizzo di posta elettronica rinunciando al bollettino di versamento, le comunicheremo via e-mail l'importo massimo consentito per il riscatto.

Questionario per la persona assicurata

1. Dispone di ulteriori averi di libero passaggio (conto / polizza di libero passaggio) o di altri averi della previdenza professionale (2° pilastro) non trasferiti all'istituto di previdenza?

Sì No

Per un valore attuale di CHF

2. È assicurato/a anche presso un altro istituto di previdenza?

Sì No

Se sì, può ancora effettuare riscatti presso questo istituto? Sì No

Se no, di quanto superano l'importo regolamentare massimo gli averi di vecchiaia attualmente disponibili presso questo istituto? CHF

3. Percepisce una prestazione di vecchiaia sotto forma di rendita o l'ha percepita sotto forma di capitale?

Sì No

Se sì, avere di vecchiaia alla base Data prelievo anticipato

Importo del capitale / In caso di rendita, capitale su cui si basa la rendita

4. Ha già effettuato un prelievo anticipato dal precedente istituto di previdenza per accedere alle misure di promozione della proprietà abitativa?

Sì No

Se sì, importo prelievo anticipato Data prelievo anticipato

Se sì, l'importo prelevato è già stato rimborsato per intero?

Sì No

Data del rimborso

5. Ha stipulato una forma di previdenza vincolata (pilastro 3a)?

Sì No

Il valore attuale ammonta a CHF

6. Si è trasferito/a in Svizzera negli ultimi cinque anni?

(Rispondere solo se prima del trasferimento non si è mai stati iscritti a un istituto di previdenza svizzero)

Sì No

Data di arrivo

Protezione dei dati

Per informazioni sulla protezione dei dati, in particolare sull'impiego e sui destinatari dei dati forniti e sui diritti degli interessati, consultare le Informazioni sulla protezione dei dati: allianz.ch/protezione-dei-dati.



Firma

La persona assicurata dichiara di avere risposto in modo esauriente e veritiero a tutte le domande. In caso di dati non corrispondenti al vero, la cassa pensioni declina ogni responsabilità, in particolare per le conseguenze fiscali connesse a un eventuale riscatto. La persona assicurata dichiara inoltre di aver letto le seguenti disposizioni e indicazioni e di prenderne atto, rinunciando irrevocabilmente all'annullamento dei riscatti per mancato riconoscimento, parziale o totale, della deducibilità fiscale nonché all'indennizzo di eventuali danni derivanti da tale mancato riconoscimento.

Luogo e data

Firma della persona assicurata

Disposizioni di legge

Se le persone assicurate hanno effettuato prelievi anticipati di fondi della cassa pensioni per l'acquisto di un'abitazione, tali prelievi devono essere stati interamente rimborsati prima di poter procedere al riscatto.

Le prestazioni risultanti dal riscatto non sono erogabili in forma di capitale per un periodo di attesa di tre anni. Ciò riguarda in particolare le erogazioni di capitale per prestazioni di vecchiaia, i prelievi anticipati per la promozione della proprietà abitativa e le erogazioni in contanti per il passaggio ad attività di lavoro autonomo o emigrazione definitiva dalla Svizzera.

Questa limitazione non si applica ai versamenti volti a riscattare vuoti contributivi derivanti dal conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio.

Le persone assicurate trasferitesi in Svizzera dopo il 31.12.2005 e che non sono mai state affiliate in precedenza a un istituto di previdenza svizzero, nei primi cinque anni di permanenza possono effettuare riscatti per un importo annuo non superiore al 20% della retribuzione assicurata.

La parte dell'importo maturato nel pilastro 3a che supera il tetto fissato nella tabella dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali viene dedotta dall'importo massimo consentito per i riscatti (per quanto riguarda i lavoratori autonomi che per un certo periodo di tempo sono stati assicurati nel pilastro 3a anziché nel secondo pilastro, una parte degli averi 3a incide sull'importo del riscatto).

Con il riscatto le prestazioni previdenziali vengono ricalcolate in base ai regolamenti e alle disposizioni legali e attuariali in vigore. La garanzia previdenziale decorre con l'accredito dell'importo del riscatto alla fondazione. I riscatti effettuati sono destinati in modo definitivo, permanente e irrevocabile alla previdenza e, come tali, non sono rimborsabili.

Note sulla deducibilità fiscale

I contributi versati da lavoratori dipendenti e autonomi all'istituto di previdenza secondo quanto previsto dalle disposizioni legali e regolamentari sono deducibili dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

La persona assicurata può inoltre portare in deduzione nella dichiarazione fiscale (nel rispetto della prassi applicata dalle autorità fiscali competenti) i pagamenti effettuati a favore della fondazione collettiva a titolo di riscatto delle prestazioni regolamentari per i quali possiede una pezza giustificativa.

Sotto il profilo fiscale, il periodo di attesa di tre anni (a partire dal riscatto) per prelievi di capitale si applica indipendentemente dal fatto che il capitale provenga dall'ultimo riscatto effettuato o, se la persona assicurata intrattiene contemporaneamente più rapporti previdenziali, da un unico istituto previdenziale o da istituti previdenziali diversi.

In caso di prelievo di capitale durante il periodo di attesa, l'autorità fiscale competente annulla a posteriori la deduzione fiscale relativa ai riscatti effettuati, andando a sommare il relativo importo al reddito imponibile della persona assicurata.

Nei Cantoni in cui l'autorità fiscale considera tutti i rapporti previdenziali di una persona relativi al secondo pilastro come un tutt'uno, è fiscalmente deducibile, tenendo complessivamente conto di tutti gli altri rapporti previdenziali, solo la parte che rientra nel massimo consentito.